



COMUNE DI FONTE NUOVA
PROVINCIA DI ROMA

ISTITUZIONE per il SOCIALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 58

DEL 19/06/2015

Oggetto:	Disposizione di "proroga tecnica" della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per minori a rischio, a favore della Coop. "Progetto salute; determina a contrarre ex art. 11, comma 2, D.Lgs. 163/06, per nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio sopracitato, nomina del RUP e di supporto al medesimo.
----------	---

Il giorno diciannove del mese di Giugno dell'anno duemilaquindici nel proprio ufficio

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTA la L. 266/2005 che stabilisca l'approvazione dei bilanci dell'Ente;

VISTI gli Artt. 113 bis e 114 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la D.C.C. n. 26 del 19.4.2006 di costituzione dell'Istituzione per il Sociale e di approvazione del relativo Regolamento;

VISTA la D.G.M. n. 65 del 02.05.2006 di assegnazione all'Istituzione per il Sociale delle risorse umane, finanziarie e strumentali;

VISTA la delibera del C.D.A. n. 3 del 05.06.2012 di approvazione piano di programma dell'Istituzione Comunale per la gestione delle attività sociali per l'anno 2011 e pluriennali 2011/2013;

VISTA la D.C.C. n. 22 del 29.06.2012 di approvazione piano di Programma dell'Istituzione Comunale per la gestione delle attività sociali anno 2011 e pluriennale 2011-2013;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, gli artt. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109, comma 2 "Conferimento di funzioni dirigenziali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 163/06, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*;

VISTO il D.P.R. 207/10, recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*;

VISTO il Regolamento comunale in materia;

PREMESSO

- che la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per minori a rischio, attualmente eseguito dalla Coop. "Progetto Salute" è in scadenza al 30.06.15;
- che nell'esecuzione del contratto la richiamata società ha effettuato un servizio efficiente per l'ente, e che le prestazioni sono state rese con scrupolo, cura e diligenza;
- che l'attuale scadenza contrattuale prevista per il 30.06.15, va giocoforza prolungata (in ragione di proroga tecnica: cfr. FAQ A42 dell'AVCP "Tracciabilità dei flussi finanziari" aggiornata al 21.05.14 e Parere AVCP del 16 maggio 2013) al 31.12.15, in favore dell'attuale esecutore, nel rispetto dei medesimi patti e condizioni attualmente vigenti e tenuto conto degli intersorsi indirizzi della giurisprudenza, sul presupposto che la motivazione di specie si rinviene nella contestualizzazione della riedizione della procedura;

ATTESO

- che risulta necessario ridare corso alla gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per minori a rischio per garantire alla collettività e agli utenti l'indispensabile servizio pubblico per cui è causa, nei tempi e nei modi opportuni;
- che la durata della prestazione può essere parametrata in anni tre, rinnovabile per ulteriori anni due, ad insindacabile giudizio della S.A., purché il calcolo del valore, specificato all'interno del bando di gara, rispecchi la previsione di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 163/06 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580);
- che l'importo presunto dell'affidamento è commisurabile in euro 240.000,00 IVA inclusa, per un totale annuo di euro 80.000,00;
- che non appare opportuno procedere alla suddivisione in lotti in quanto non risulterebbe economicamente conveniente, laddove l'unicità della prestazione consente di ottenere economie di scala ed una potenziale intrinseca (quanto estrinseca) efficienza della prestazione medesima;

RITENUTO

- di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell'appalto si ritiene più opportuno cercare di ottenere, oltre ad un buon risparmio in termini economici per

l'amministrazione, anche buoni livelli in termini tecnico/qualitativi del servizio, sempre nel perseguimento degli obiettivi di efficienza e di legge;

- che sarà necessario applicare i seguenti criteri, meglio dettagliati nelle regole di gara ed adottati solo in linea di massima:

i) componente tecnica (max 70 punti): schema generale organizzativo; personale; modalità di raccordo ed integrazione con altri servizi similari; proposte migliorative;

ii) componente economica (max 30 punti): prezzi orari – distinti in funzione delle figure impiegate - offerti per lo svolgimento del servizio;

– che la formula da applicare ai distinti costi orari non rinvii vincoli dall'allegato P, D.P.R. 207/10, sia perché la materia è esclusa dall'applicazione *tout court* del D.Lgs. 163/06 (e quindi anche dalle prescrizioni di cui al D.P.R. 207/10), sia perché la (relativa) formula regolamentare non ha titolo di tassatività (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2013, n. 3239), sia perché è il caso – proprio per privilegiare effettivamente la componente “economicamente più vantaggiosa” e quindi il rapporto qualità/prezzo nell'effettivo rispetto dei margini di punteggio a fronte della pedissequa ragione percentuale indicata – che il divario di valore economico fra un ribasso ed un altro non comporti scollamenti tali da sminuire le (apprezzate) valenze progettuali, all'esito della sommatoria complessiva;

– che rilevato quanto sopra il punteggio da assegnare alle singole voci di prezzo sarà così calcolato:

Punteggio massimo complessivo (derivato dalla sommatoria dei singoli punteggi relativi all'offerta economica): 30 /100 punti, che sarà attribuito con la seguente formulazione:

$$Pe = P \times \frac{PB}{PO}$$

dove: **Pe** = punteggio erogato

P = punteggio massimo

PB = Prezzo più basso

PO = Prezzo offerto dall'operatore economico;

RITENUTO, altresì:

- di indicare, fra i requisiti partecipativi, anche il fatturato, in misura adeguatamente proporzionata al valore dell'appalto, nel rispetto dei principi generali dettati dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 163/06, e assumendo quale relativa motivazione a corredo, ai sensi dell'art. 41, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 163/06, quanto segue:

i) la soglia è assolutamente proporzionata al valore dell'appalto;

ii) tale indicazione consente, in via propedeutica, un apprezzamento di affidabilità dei partecipanti alla gara;

iii) il requisito è “avallabile”;

- di applicare le norme richiamate nelle regole di gara, salve le eterointegrazioni di legge, beninteso che non sussiste la vincolatività di quanto disciplinato dall'art. 64, comma 4 *bis*, D.Lgs. 163/06, e tanto vale in ragione di assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'ultimo periodo della norma medesima, demandando, pertanto, alla *lex specialis* le cause di esclusione, posto il rispetto dei principi di proporzionalità desumibili dalle sentenze del Supremo Consesso n. 3884/12 e n. 974/13;

- che non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento;

- che l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto (max 100 punti);

- che, in caso di offerte il cui punteggio complessivo sia uguale, si opterà per quella che comporti un minor onere per l'Amministrazione ed, in caso di ulteriore parità, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio;

- che lo scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore di riferimento, Patrizia Maduli, può ritenere propria la veste giuridica di Responsabile del procedimento della gara in oggetto;

CONSIDERATO

- che il RUP incaricando, deve procedere all'affidamento in oggetto senza che ciò lo distolga dai propri compiti abituali e arrechi pregiudizio ai medesimi, del ch  risulta indispensabile un opportuno ed efficiente supporto, laddove rileva anche la peculiarit  della materia in continua evoluzione ed i costanti aggiornamenti giurisprudenziali richiesti;
- che il carattere ad alta rilevanza sociale della gara richiede una rilevante attenzione in quanto eventuali discrasie procedurali che possano paralizzare la speditezza dell'*iter* si riverbererebbero a svantaggio degli utenti;
- che la materia degli appalti pubblici appalesa sempre maggiori aspetti di intrinseca difficolt , anche tenuto conto dell'intersecarsi, da ultimo rispetto al Codice dei Contratti Pubblici, del recepimento della c.d. direttiva ricorsi (D.Lgs. n. 53/10), dell'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/10), con particolare riferimento agli artt. 119 e ss., nonch  dell'entrata in vigore del Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010), *ex art.* 5, D.Lgs. 163/06 e alle intercorse modifiche di cui al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, recante Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (c.d. "decreto Sviluppo"), convertito con modificazioni nella Legge 12 luglio 2011, n. 106, nonch  alle Norme per la tutela della libert  d'impresa "Statuto delle Imprese" (L. 180/11) con particolare riferimento all'art. 13 e alle norme in materia di "semplificazioni" (L. 183/11) e di "liberalizzazioni" (D.L. n. 1/12, convertito in L. n. 27/12), nonch  all'incidenza della cd. *spending review* e dell'"anticorruzione" (L. 190/12), del c.d. "Decreto del Fare" (L. 98/13), della recente pubblicazione della direttiva 2014/24/UE, del D.L. 66/14, conv. in L. 89/14, nonch  del D.L. 90/14, conv. in L. 114/14 e dell'entrata a regime dell'AVCPASS;
- che il ruolo e le specifiche funzioni del R.U.P., *ex art.* 10, D.Lgs. 163/06, letto combinatamente all'art. 273, D.P.R. 207/10, vanno per l'appunto adeguatamente supportate;
- che tale ausilio pu  compiutamente assistere la scrivente Stazione aggiudicatrice, e quindi il summenzionato RUP, nelle sottoelencate attivit :
 - confronto con la Stazione Appaltante per la determina a contrarre e attivit  susseguenti all'avvio del procedimento;
 - studio e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG;
 - adempimenti pubblicitari - meramente operativi -, sia in sede europea, sia in sede interna;
 - risposte ad eventuali "chiarimenti" *medio tempore* richiesti dagli interessati;
 - nomina della Commissione giudicatrice senza poteri di scelta dei membri, ma solo ai fini della legittimit  procedimentale;
 - individuazione della legittima sequela procedimentale globalmente intesa;
 - assistenza nelle comunicazioni di rito di cui all'art. 79, D.Lgs. 163/06;
 - verifiche dei requisiti nel portale web AVCPass;
 - verifiche *ex art.* 11, comma 5 e 8, D.Lgs. 163/06;
 - quanto afferente alle modalit  di pubblicit  post gara e report informatici da rendere all'Autorit  di Vigilanza;
 - pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
- che questa professionalit  pu  essere individuata *ab externo*, in un'indicazione altamente fiduciaria, *affectio professionalitate*, in ragione quindi dell'*intuitus personae*, nella persona dell'Avv. Mariella Rotondo del Foro di Roma e di cui gi  l'Ente Committente, in disparte la valutazione del curriculum in atti, ha apprezzato la competenza, onde affidargli i compiti sopra indicati;
- che il corrispettivo di tale ausilio tecnico-normativo va commisurato nella misura di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori;
- che i suddetti oneri possono essere posti a carico dell'aggiudicatario purch  ci  si preveda nel corpo del bando di gara, con vincolo a saldarli entro dieci giorni dal ricevimento della relativa fattura, anche nella dovuta considerazione del Parere dell'Autorit  per la Vigilanza

sui Contratti Pubblici (AVCP) n. 140/12 e della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che – seppur afferente alla remunerazione dei costi di funzionamento del sistema informatico di negoziazione – dettano un principio, per l'appunto quello di porre essi costi a carico dell'aggiudicatario, estensibile a quelli afferenti il supporto professionale di specie, in quanto tale possibilità giuridica rappresenta un dato "generale" di buon andamento (in analogia a tale percorso argomentativo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 13/13) e quale "*voce di spesa in sede di formulazione dell'offerta*". Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal precedente aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato direttamente dal nuovo aggiudicatario;

- che, fra l'altro, e quale conseguenza della suesposta validità giuridica, rileva che l'efficienza dell'*iter* procedimentale immune da discrasie, avvantaggia sia la Stazione appaltante, sia i partecipanti operatori economici, favorevolmente incisi dalla chiarezza delle regole di gara e dalla speditezza della procedura, anche prendendo spunto dalla possibilità per l'Amministrazione aggiudicatrice di "sollecitare" l'apporto professionale relativo alla predisposizione delle regole per le gare ad evidenza pubblica, *ex* considerando 8) della direttiva 2004/18/CE, quale *tertium genus* rispetto alla "consulenza" propriamente detta e al "servizio legale" di per sé considerato;

- che, peraltro, la disposta abrogazione della direttiva di cui sopra, in ogni caso a far tempo dal 18.06.16, trova comunque, per quanto qui pertinente, parametro di conferma nell'art. 40, secondo comma della nuova direttiva 2014/24/UE, la cui accezione lessicale lascia impregiudicata l'anzidetta catalogazione giuridico-sistematica di "*tertium genus*";

- che ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/06, per servizi e forniture inferiori ai quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte dello scrivente, in rappresentanza dell'Ente;

DETERMINA

Per le ragioni e le motivazioni tutte espresse nella premessa del presente atto, che nel presente dispositivo devono intendersi integralmente riportate

1. di prorogare la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per minori a rischio a favore della Coop. "Progetto Salute", sino al 31.12.15, agli stessi patti e condizioni contenuti nel menzionato rapporto, la cui accettazione sarà implicitamente resa con la continuazione del servizio *de quo* e previa estensione della garanzia fideiussoria a copertura del relativo periodo aggiuntivo, per euro 25.000,00 IVA inclusa sul cap. 1075 del Bilancio dell'Istituzione 2015 in fase di elaborazione;
2. Di dare atto che la spesa relativa all'affidamento di cui al punto 1) è pari ad € 240.000,00, IVA compresa al 4% ;
3. Di impegnare pertanto la somma di € 240.000,00 IVA compresa sul capitolo 1075 del bilancio di previsione anni 2016-2017-2018;
4. Di ascrivere, altresì, al presente atto la giuridica rilevanza di "determina a contrarre", quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di nuovo affidamento del servizio in oggetto;
5. Nella qualità di Responsabile dell' Istituzione per il Sociale del Comune di Fonte Nuova, di ritenersi, a tutti gli effetti, Responsabile Unico del Procedimento della gara;

6. Di provvedere, pertanto, alla instaurazione della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per minori a rischio, per la durata di anni tre, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
7. Di dare atto che l'importo presunto dell'affidamento relativo alla procedura di cui trattasi è commisurabile in euro 240.000,00 IVA inclusa, per un totale annuo di euro 80.000,00, e che la spesa relativa trova copertura sul Cap. 1075 del bilancio di previsione 2016, sul cap. 1075 per € 80.000,00 del bilancio di previsione 2017, sul cap. 1075 per € 80.000,00, del bilancio di previsione 2018;
8. Di impegnare altresì la somma di euro 1.800,00 + IVA per la pubblicazione degli avvisi di indizione ed esito della procedura sui quotidiani come previsto dalla normativa vigente (due nazionali e due locali), le quali saranno poi rimborsate dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34, comma 35, D.L. 179/12, conv. con L. 221/12, in vigore sino al 31.12.15, *“le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”*;
9. Di impegnare la somma di euro 600,00 per la pubblicazione dell'avviso di sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
10. Di affidare all'Avv. Mariella Rotondo, le seguenti attività, relativamente alla procedura di gara in esame, per come si renderanno necessarie:
 - confronto con la Stazione Appaltante per la determina a contrarre (di fatto già avvenuta) e attività susseguenti all'avvio del procedimento;
 - studio e stesura delle regole di gara, previa acquisizione del CIG;
 - adempimenti pubblicitari - meramente operativi -, sia in sede europea, sia in sede interna;
 - risposte ad eventuali “chiarimenti” *medio tempore* richiesti dagli interessati;
 - nomina della Commissione giudicatrice senza poteri di scelta dei membri, ma solo ai fini della legittimità procedimentale;
 - individuazione della legittima sequela procedimentale globalmente intesa;
 - assistenza nelle comunicazioni di rito di cui all'art. 79, D.Lgs. 163/06;
 - verifiche dei requisiti nel portale web AVCpass;
 - verifiche ex art. 11, comma 5 e 8, D.Lgs. 163/06;
 - quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici da rendere all'Autorità di Vigilanza;
 - pareri giuridico-amministrativi sulle decisioni da adottare;
11. Di imputare per le summenzionate attività dell'Avv. Mariella Rotondo, la somma di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre accessori, da porre a carico dell'aggiudicatario;
12. di confermare, rinviando agli atti di gara le più analitiche specificazioni, nonché i parametri aggiudicatori ed il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, posto che la componente tecnica comporterà l'assegnazione complessiva di punti 70 e la componente economica l'assegnazione complessiva di punti 30;

13. di approvare il presente atto, rinviando l'approvazione del Bando e del Capitolato, e di quant'altro, anche in esito ad eventuali modifiche normative che potrebbero intervenire *in itinere*, così da osservare quanto previsto dall'art. 66, comma 8, D.Lgs. 163/06;
14. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto sul sito della Stazione appaltante, anche ai fini di cui in premessa.

IL DIRETTORE
ISTITUZIONE per il SOCIALE
Sig.ra Patrizia MADULI

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

PROVINCIA DI ROMA

ISTITUZIONE per il SOCIALE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi quindici giorni esecutivi. (art.24, comma 1, T.U. 18.08.2000, n.267).

F.to IL DIRETTORE
ISTITUZIONE per il SOCIALE
Sig.ra Patrizia MADULI

Li,...09-07-2015